

## **DISCIPLINA SPECIALE PER L'ORNATO CITTADINO E TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO URBANO.**

**(DELIBERAZIONE DEL C.C. 19 MARZO 1999 N. 96).**

### **PREMESSA**

Il presente Regolamento dell'Ornato cittadino integra il vigente Regolamento Edilizio Comunale. Esso costituisce lo strumento operativo indispensabile per il rigoroso controllo sulla qualità architettonica e ambientale che il Comune di Viterbo intende esercitare sulla intera area del centro storico del capoluogo e delle frazioni.

Il fine è quello di salvaguardare un patrimonio di valore inestimabile che la città possiede.

Il presente Regolamento sarà sottoposto a revisione man mano che si renderà disponibile la schedatura scientifica e informatizzata degli edifici compresi in tutte le Zone A del PRG, nonché la conoscenza approfondita dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali.

Il Regolamento dovrà pertanto essere aggiornato e progressivamente arricchito con schede tipologiche, schemi esecutivi e caratterizzazioni grafiche di particolari costruttivi e decorativi peculiari del patrimonio storico-architettonico della Città.

Chiunque intenda intervenire su un edificio del centro storico del Capoluogo o delle frazioni è tenuto ad inoltrare al Comune istanza corredata di opportuni elaborati atti a definire in maniera puntuale e compiuta l'opera proposta, indicando, attraverso una dettagliata documentazione fotografica ed un esauriente rilievo grafico, lo stato attuale.

### **SETTORE PUBBLICO**

#### **A) PAVIMENTAZIONI STRADALI**

**ART.1** a) Non è consentita l'alterazione delle pavimentazioni del tipo tradizionale in pietra, quali peperino, basaltina e sampietrini di basalto.

b) Le pavimentazioni già realizzate con materiali difformi, come travertino o porfido, in caso di nuovi integrali interventi, dovranno essere sostituite impiegando materiali, tecniche di lavorazione e disegni di pavimentazioni antiche conservati o rilevabili da documentazione storico-fotografica.

c) Lo smontaggio e la sostituzione di eventuali tratti danneggiati delle pavimentazioni di cui al comma a) saranno eseguiti mediante la rimessa in sito delle pietre originali eventualmente restaurate o mediante la loro sostituzione con pietre della stessa natura, forma, spessore e superficie, in conformità con i tratti originali o secondo documentazione storico-fotografica eventualmente disponibile.

d) Nell'esecuzione di lavori di rinnovo o restauro di pavimentazioni stradali, dovrà essere conservato in sito, solo se funzionale, ogni elemento (quali chiusini in pietra o ghisa ecc.) facente parte della pavimentazione stessa; in caso di cessata funzionalità dell'elemento si opererà lo spostamento dello stesso in posizioni funzionali.

## **B) ILLUMINAZIONE**

**ART.2** a) L'illuminazione pubblica ordinaria dovrà uniformarsi alle apparecchiature in ghisa e ferro, esistenti o documentate fotograficamente, sia per la sostituzione di armature e sostegni, che per la messa in opera di nuove armature o sostegni.

b) L'illuminazione speciale per festività o manifestazioni dovrà essere preventivamente progettata e gli apparecchi illuminanti dovranno essere di tipo amovibile come pure il sistema di conduzione.

## **C) VERDE**

**ART.3** a) Il verde pubblico va inserito sulla base delle specie vegetali tradizionali e delle esigenze paesaggistiche, privilegiando il reintegro di aree a verde documentate storicamente o fotograficamente. Debbono essere lasciate libere le immediate adiacenze dei monumenti e le vedute urbane di maggior pregio.

La reintegrazione di piante mancanti, nel contesto di una vecchia piantumazione, deve avvenire rispettando il posizionamento, il tipo di essenza e l'età della pianta.

E' consentita nelle strade sufficientemente larghe la collocazione di piante in vaso, purchè i vasi non siano in cemento e non creino un impatto non consono con l'ambiente.

## **D) ARREDO (fontane, panchine, porte...)**

**ART.4** a) Le fontane e i lavatoi vanno mantenuti in efficienza e tutelati, come parti particolarmente pregiate dell'arredo urbano. La sostituzione di ogni singolo elemento degradato, sia esso in pietra o in ghisa, è consentita purchè eseguita con i materiali e le tecniche di lavorazione della tradizione artigiana viterbese.

b) Per le nuove panchine ci si deve attenere unicamente ai modelli della tradizione viterbese sia in massello di peperino che in ghisa o acciaio con eventuali correnti lignei.

c) Le porte urbane esistenti vanno restaurate e conservate con il consolidamento delle parti originarie. Quelle mancanti potranno essere ricostruite utilizzando i cardini esistenti ed adoperando materiali e tecniche tradizionali sulla base di ricerche storico-fotografiche.

d) Per ogni altro elemento antico di pietra o di metallo, quali paracarri, chiusini, anelli, mensole, catene, paletti, si applica il criterio della conservazione integrale.

## **E) SEGNALETICA STRADALE E D'INDICAZIONE, AFFISSIONI**

**ART. 5** a) Nel rispetto del Codice della Strada, la segnaletica stradale e d'informazione va realizzata con criteri di sobrietà ambientale. La dimostrazione, in qualsiasi modo acquisita, di soluzioni meno invasive ma normativamente equivalenti, comporta la rimozione della segnaletica stessa e la successiva ricostruzione nei tempi tecnici strettamente necessari. La segnaletica pubblicitaria, strettamente necessaria e non ripetitiva, va realizzata secondo criteri di minimo impatto ambientale. E' vietato l'impianto di qualsiasi tipo di segnaletica e di affissioni sulle

facciate dei monumenti o degli immobili storici. E' vietata la concentrazione di qualsiasi tipo di segnaletica.

b) La pubblicità di manifestazioni cittadine o di mostre di dichiarato interesse culturale od artistico mediante standardi può essere applicata alle mura secondo le direttive del Settore comunale competente.

c) Le targhe indicative delle strade, sia classificate che non classificate comunali, devono avere forma e grandezza di tipo tradizionale, così come le targhe dei numeri civici. Per i ripristini dovranno utilizzarsi marmo bianco, o ceramica, o peperino.

d) Le affissioni possono essere consentite solo su pannelli delimitati da cornici realizzati in ferro verniciato, posti non in aderenza alle pareti murarie e collocati in modo tale da non coprire edifici o vedute di interesse ambientale.

## **F) IMPIANTI TECNICI (luci, acqua, gas, telefoni, raccolta rifiuti...)**

**ART.6** a) E' vietato alle Società fornitrici di servizi realizzare nuovi impianti o modificare quelli esistenti senza presentare un progetto puntuale e completo degli interventi, preliminarmente alla realizzazione, al fine di consentire una valutazione dell'impatto ambientale e paesaggistico al Settore comunale competente che indicherà, se del caso, interventi alternativi e curerà eventualmente il coordinamento tra i lavori delle diverse Società distributrici. In ogni caso i lavori potranno essere avviati dalle Società solo dopo la formale ed espressa autorizzazione del Comune.

b) E' consentito il posizionamento di cabine telefoniche o altre attrezzature indispensabili purchè in luoghi preventivamente autorizzati dal Settore comunale competente che redigerà in merito relazione motivata che escluda l'interruzione delle visuali e l'immediata vicinanza di edifici o ambienti monumentali.

c) E' vietata l'apertura di nicchie per il contenimento di elementi tecnologici necessari ai servizi senza una preventiva disamina con il Settore comunale competente che approverà o adotterà la soluzione meno invasiva. La chiusura dei vani sarà realizzata esclusivamente in ferro verniciato. Nel caso di murature antiche in pietra a faccia vista è vietata l'esecuzione di nicchie o forature.

d) E' vietata l'installazione di antenne per telecomunicazioni, o di grandi strutture similari, all'interno del centro storico su isolati o edifici di particolare interesse storico e architettonico.

## **SETTORE PRIVATO**

### **G) STRUTTURE MURARIE**

**ART.7** a) Gli interventi sulle strutture murarie esterne devono essere di norma limitati alla soluzione di problemi statici o funzionali.

b) Per le murature a faccia vista è vietata qualsiasi alterazione di vuoti o pieni. In qualsiasi operazione di demolizione-ricostruzione, smontaggio, cuci e scuci, interventi di risarcitura di fessurazioni, devono essere impiegati materiali originari e tecniche di lavorazione della tradizione artigiana viterbese.

c) E' vietata l'asportazione di elementi antichi come mensole in pietra, decorazioni in cotto, discendenti in cotto e simili.

d) Le eventuali integrazioni alle murature dovranno essere eseguite con le modalità di cui al punto b).

## **H) COPERTURE E SOLAI**

**ART.8** a) Coperture e solai in legno devono essere mantenuti nella loro struttura originaria, sostituendo se necessario i pezzi deteriorati. Qualora si proponga la sostituzione con solai in altri materiali si prescrive la presentazione al competente Settore comunale di esauriente documentazione fotografica che escluda pregi storico-architettonici.

b) Il manto di copertura deve essere mantenuto con le caratteristiche esistenti quando in tegole e coppi in laterizio. Particolare attenzione si dovrà avere per le pavimentazioni dei terrazzi che preferibilmente dovranno essere in cotto antico o peperino, o in altri materiali purchè richiamino in tutto i primi in modo da non creare contrasti stridenti.

c) Le volte di qualsiasi tecnologia e forma non potranno essere demolite bensì consolidate con tecnologie che permettano la conservazione dell'esistente.

## **I) SUPERFETAZIONI - CANNE FUMARIE - COMIGNOLI**

**ART.9** a) Negli interventi di ristrutturazione edilizia su fabbricati realizzati prima del 1950, dovranno essere eliminate tutte le superfetazioni. Le canne fumarie dovranno essere dotate di adeguati comignoli in muratura di tipologia architettonica tradizionale. Gli scarichi dei fumi di nuova costruzione potranno essere realizzati in acciaio inox ramato a sezione circolare e opportunamente rivestiti in muratura qualora non sia possibile realizzarli internamente per motivi tecnici.

## **L) PAVIMENTAZIONI - SCALE ESTERNE**

**ART.10** a) Per le pavimentazioni esterne degli spazi privati, come androni e cortili, non è consentita l'alterazione delle pavimentazioni di tipo tradizionale in cotto o in lastroni di peperino.

b) Qualora si propongano interventi su pavimentazioni interne di riconosciuto pregio le pavimentazioni stesse vanno conservate, se necessario integrate delle parti mancanti con elementi simili per materiale, dimensioni e lavorazione.

c) Per le scale esterne valgono le prescrizioni di cui al precedente art.7 del presente articolo.

## **M) SUPERFICIE ESTERNA DEGLI EDIFICI**

**ART.11** a) Negli edifici di epoca medievale è vietato sovrapporre intonaco o qualsiasi altra materia alle murature a faccia vista.

b) E' vietato l'uso di malte di cemento per il risarcimento di parti danneggiate o per creare false stilature.

c) E' vietato chiudere o manomettere le buche pontai e ogni altra bucatura originale o comunque antica.

d) Il trattamento delle superfici murarie esterne deve rispettare lo stato di fatto proprio degli edifici nelle varie epoche.

e) Alle superfici murarie esterne degli edifici antichi originariamente intonacate è consentito il rifacimento dell'intonaco secondo le tecniche originarie.

f) Nel caso di murature medievali inserite in edifici di epoca posteriore, qualora si proponga l'asportazione dell'intonaco per il recupero in vista della muratura, l'intervento va eseguito per tutta la muratura per la sua interezza. E' vietata la scopertura di elementi singoli come arcate e finestrate

g) Le cornici e le pareti decorate in stucco vanno consolidate, con eventuali reintegri, e tinteggiate ricostituendo le originarie sagome.

h) Le parti aggettanti possono essere protette con copertine in rame o piombo.

## **N) ELEMENTI IN PIETRA LAVORATA**

**ART.12** a) E' vietata la rimozione dal sito originario e l'asportazione di elementi in pietra, quali portali, stipiti, architravi di finestrate, profferli, cantonali, pozzi, camini, targhe ed elementi in cotto.

b) E' vietato introdurre nella costruzione qualsiasi elemento antico in pietra lavorata, anche se armonizzato con l'esistente; potrà essere consentita la sola integrazione di elementi portanti mancanti con elementi analoghi per materiale e lavorazione.

c) Le parti in pietra tinteggiate devono essere liberate dalla vernice, potranno però essere protette con resine incolori.

d) E' consentita la riapertura, previa verifica statica, di ogni apertura che successivamente chiusa abbia conservato l'incorniciatura in pietra, come arcate, porte, finestre, loggiate e feritoie.

e) Gli elementi in pietra vanno mantenuti liberi da tende, segnaletica, tubature, cavi e ogni altra apparecchiatura deturpante.

f) Nel caso di sostituzione degli infissi, gli stessi, mantenendo i tipi originari, dovranno allinearsi con lo spigolo interno delle cornici, lasciando all'esterno il davanzale e l'intera faccia interna degli stipiti.

## **O) ELEMENTI DECORATIVI**

**ART.13** a) E' vietato asportare dall'esterno degli edifici qualsiasi elemento di interesse storico, artistico o documentario, sia esso in pietra, terracotta o altro materiale, ed inserirne di nuovi o antichi di qualsiasi provenienza.

b) E' vietato modificare in qualsiasi modo l'esterno dei comignoli di particolare interesse architettonico, fatto salvo il restauro conservativo statico realizzato con i materiali tradizionali.

c) Per le facciate graffite o affrescate o opere d'arte di particolare rilevanza, inserite nelle murature, si applicano i principi del restauro conservativo. E' obbligatorio tenere libera la superficie da qualsiasi elemento estraneo che occulti, rompa o deteriori l'intonaco.

## **P) INFISSI**

**ART.14** a) Gli infissi antichi non possono essere sostituiti, ma devono essere consolidati e restaurati. In caso di irreversibili guasti, di tale entità da comprovare uno stato di irrecuperabilità come da esauriente documentazione fotografica, gli infissi nuovi dovranno essere uniformati nel materiale, nel disegno e nella coloritura a quelli conservati nello stesso edificio. In caso di nuovi infissi da inserire in aperture che ne siano prive, questi dovranno essere in legno verniciato secondo le indicazioni cromatiche dell'ufficio tecnico comunale competente, o in legno massello di castagno. Essi devono essere applicati al filo interno, lasciando completamente libera l'incorniciatura in pietra. L'uso del ferro può essere preso in considerazione solo in casi eccezionali adeguatamente documentati e giustificati. In caso di sostituzioni già realizzate non conformi al presente Regolamento, dovrà essere fatto obbligo agli interessati di uniformarsi alla nuova normativa qualora siano presentate nuove richieste di concessione/autorizzazione edilizia per lavori riguardanti l'immobile.

b) E' consentita la chiusura esterna con persiane o scuri in legno secondo le indicazioni cromatiche dell'ufficio tecnico comunale competente, o in legno massello di castagno, con esclusione di ogni altro materiale, salvo che all'epoca della costruzione originaria non fossero stati usati sistemi differenti.

c) E' consentito applicare all'interno del vano finestra o del portone di ingresso, ma senza intervenire sull'incorniciatura esterna in pietra, inferriate protettive in ferro battuto, purchè di forma tradizionale.

d) E' vietato rimuovere o sostituire le grate, le inferriate e le ringhiere in ferro. Esse vanno restaurate, tinteggiate con vernici protettive e lasciate in vista.

e) E' consentito l'uso di materiali diversi previa approvazione della commissione.

## **Q) BALCONI - LOGGE**

**ART.15** a) In caso di interventi di ristrutturazione edilizia su edifici realizzati anteriormente al 1950, debbono essere eliminati i balconi che costituiscono superfetazione, e non possono essere inseriti nuovi aggetti di alcun tipo.

b) In caso di interventi su logge e balconi questi dovranno essere riportati negli elementi di sostegno (mensole) e protezione (ringhiere) alle caratteristiche del tempo della loro costruzione, con l'eliminazione di chiusure o tamponature e di ogni altra opera deturpante.

## **R) IMPIANTI**

**ART.16** a) A riguardo della installazione di impianti e fatto obbligo, nel rispetto delle varie normative di sicurezza (UNI - GIG - CEI ecc.), che tutte le alimentazioni (gas metano, energia elettrica, cavi telefonici, pubblica illuminazione, ecc.) non siano in vista sulle facciate degli

edifici. Qualora non fosse possibile, le installazioni dovranno essere concordate con il Settore comunale competente per evitare danni irreversibili all'ambiente urbano e al patrimonio edilizio.

b) I contatori dovranno essere collocati all'interno dell'immobile nel rispetto delle vigenti normative in materia. E' ammessa una bocca retinata di sfiato fissata a filo muro e verniciata.

c) I piccoli impianti, quali citofono e campanelli, dovranno essere posti al di fuori dell'incorniciatura in pietra dei portoni.

d) I discendenti dell'acqua piovana, se esterni, dovranno essere di sezione circolare in rame con eventuale terminale in ghisa.

e) In caso di interventi di ristrutturazione edilizia le antenne televisive dovranno essere centralizzate. Sono vietati impianti con calate di cavo volante. Il posizionamento di ogni antenna dovrà essere tale da arrecare il meno disturbo possibile al profilo della copertura. E' vietata l'installazione di antenne paraboliche e similari su edifici di particolare interesse storico o architettonico, a meno che il loro posizionamento non sia visibile dall'esterno.

f) Il posizionamento di pannelli solari all'interno del centro storico è permesso solo nei fabbricati di tipologia moderna; le installazioni in fabbricati di epoca antica vanno valutate dalla competente commissione comunale caso per caso in funzione del tipo di pannello e del relativo inserimento nel contesto architettonico.

## **S) COLORE**

**ART.17** a) La tinteggiatura degli edifici intonacati deve essere eseguita in base alla gamma di colori che il Settore comunale competente indicherà all'interessato al quale è fatto obbligo di rivolgersi, salvo che non venga prodotta documentazione storico-fotografica o risultato di esaurienti ricerche che permettano di avallare scelte diverse.

b) Per gli edifici medievali, nei quali esistano superfici intonacate che non sia possibile riportare a faccia vista, l'unico intonaco consentito è a base di calce. Per le relative tinteggiature si fa riferimento al punto a).

c) Gli elementi di chiusura dei vani dello stesso edificio a tutti i livelli, dovranno avere la stessa coloritura.

d) Non sono consentite tinteggiature parziali dei prospetti.

e) Per rendere operativo il programma per incentivare il recupero delle facciate del Centro Storico anche in funzione del Giubileo, si intende integrato l'art.1 del Regolamento per la "concessione dei contributi in conto interessi sui Mutui per il recupero ed il risanamento di immobili nei Centri Storici" prevedendo tra le voci di intervento anche la manutenzione ordinaria e il rifacimento delle facciate così come prescritto dalle Indicazioni Cromatiche per il Centro Storico elaborate dal Settore Urbanistica, che ai fini dei finanziamenti agevolati rispondono alle stesse finalità del "Piano Colore".

## **T) TENDE - PERGOLATI**

**ART.18** a) Sono permesse tende in tela che non superino il limite interno dell'incorniciatura in pietra. L'uso delle tende ombreggianti è limitato a terrazzi e balconi non in vista da aree o spazi

pubblici e semprechè non determinino un forte impatto visivo e un evidente contrasto stilistico. Le stesse considerazioni valgono per le strutture lignee (pergolati).

b) Le tende di carattere commerciale sono consentite solo al piano terra. Esse dovranno essere del tipo retrattile o ripieghevoli; i supporti devono essere smontabili; è vietato il fissaggio anche temporaneo sull'incorniciatura in pietra; il loro oggetto non potrà superare il decimo della larghezza della strada.

c) Il colore delle tende dovrà essere a tinta unita, omogenea per ogni edificio, intonato al contesto.

d) In aree rigorosamente delimitate, è consentito ad esercizi commerciali di ristorazione e somministrazione bevande o similari, l'uso di ombrelloni o pergolati esterni collocati su suolo pubblico purchè non creino contrasti architettonici e stilistici da valutarsi da parte della competente commissione comunale.

#### **U) INSEGNE - TARGHE - BACHECHE**

**ART.19** a) Negli edifici di indubbio interesse storico o architettonico è vietata l'apposizione di ogni tipo d'insegna, targa o bacheca sulla parete muraria esterna.

Targhe indicative di professioni, arti e mestieri, non luminose, potranno essere poste su appositi sostegni mobili, in vista all'interno degli androni.

b) Negli altri edifici è consentito l'uso di targhe in pietra od ottone, della misura massima di mt. 0,30x0,50, da apporre a non meno di mt. 0,10 dal filo dell'incorniciatura del portale.

E' consentita anche l'applicazione di bacheche delle dimensioni massime di mt.0,70x1,00 e mt. 0,12 di spessore, da realizzare obbligatoriamente in ferro, legno verniciato, ottone, pietra locale, con esclusione di ogni altro materiale come plastica o alluminio.

c) Le insegne esterne frontali dei negozi devono essere contenute nel filo interno degli stipiti, e, negli edifici anteriori al 1950, realizzate preferibilmente in legno verniciato, ferro o vetro, con scritte a lettere singole dipinte, di bronzo, ottone, marmo, pietra locale, eventualmente illuminate con luce indiretta, indicanti il nome della ditta o dell'attività. L'orlo inferiore dell'insegna non potrà essere posto a meno di mt. 2,20 dal suolo;

d) E' vietato l'uso di insegne a bandiera. Queste potranno essere autorizzate, eccezionalmente, in casi specifici e di comprovata necessità e non potranno comunque avere una sporgenza superiore a mt. 0,40. Nelle strade con marciapiede possono essere poste con il bordo inferiore a non meno di mt. 2,50 dal suolo, mentre nelle strade senza marciapiede dovranno essere poste almeno a mt. 4,50 dal suolo.

#### **V) VERDE PRIVATO**

**ART.20** a) Il verde su suolo privato, se in vista da spazi pubblici, deve uniformarsi al verde pubblico di cui all'art.3.

b) E' consentita l'esposizione di piante in vaso, su balconi o profferli, purchè all'interno di parapetti o ringhiere.

## **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Tutte le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale vigente che risultino in contrasto o non compatibili con le presenti norme, sono da ritenersi superate e quindi non applicabili.

Per le zone del centro storico inserite in un Piano di Recupero approvato e vigente, si applicano le norme tecniche di attuazione di quest'ultimo per tutta la durata di validità del Piano stesso. I Piani di Recupero redigendi o in corso di approvazione recepiranno le norme del presente Regolamento.